

STATUTO SOCIALE

Art.1

(Denominazione sociale - Sede)

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 - ter del Codice Civile

una società consortile a responsabilità limitata denominata:

"CONSORZIO TOSCANA MEDITERRANEA - Società Consortile a r.l."

"C.T.M. Società Consortile a r.l." in breve.

La società ha sede nel Comune di Cecina all'indirizzo risul-

tante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro

delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di

attuazione del Codice Civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere

ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filia-

li, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ov-

vero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune so-

praindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secon-

darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quel-

lo sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche

statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea straor-

dinaria dei soci.

Art.2

(Oggetto sociale)

La società ha finalità consortili ed ha per scopo quello di

promuovere e commercializzare l'offerta turistica e produttiva

del territorio , oltre a fornire servizi turistici, pacchetti e strumenti, con precedenza di quelli prodotti dai consorziati fondatori, alle singole aziende appartenenti al tessuto economico del territorio.

In particolare:

- a) organizzare servizi rivolti alle imprese turistiche;
- b) costituire e/o gestire associazioni e imprese turistiche, culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazioni e accoglienza per il turista, tour operators e quanto altro simile per promuovere e commercializzare l'offerta turistica;
- c) esercitare l'attività turistica, alberghiera e la costruzione o l'acquisto la valorizzazione e la gestione di complessi alberghieri, villaggi turistici integrati, colonie, case per le vacanze, bed and breakfast, residence, agriturismi, campings, ostelli, spiagge attrezzate, e stabilimenti balneari, motels, ristoranti , discoteche, impianti sportivi e di strutture per lo svago e per il tempo libero in genere;
- d) organizzare la logistica per i turisti anche organizzando e fornendo servizi di autotrasporto e le informazioni in modo da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio;
- e) offrire servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma compresi i sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operators;

f) organizzare e razionalizzare la raccolta dei dati relativi al movimento turistico;

g) elaborare e svolgere attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, sia in Italia che all'estero, in forma di servizi di incoming (accoglienza di turisti sul territorio di intervento) studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione, creando o gestendo pacchetti ed eventi, con la valorizzazione delle iniziative turistiche e commerciali, culturali e sociali idonee e utili alle imprese consorziate, nonché alle comunità locali, in collaborazione con la Regione Toscana, le Province della Toscana, le Amministrazioni Comunali, gli enti pubblici e privati, fondazioni, enti non commerciali e gli altri consorzi;

h) organizzare eventi, fiere, iniziative culturali, congressi ed esposizioni per promuovere il territorio e la sua offerta turistica;

i) produrre, distribuire e vendere materiali informativi (realizzati con qualsiasi supporto e tecnologia) atti a diffondere l'offerta turistica del territorio; fare marketing territoriale e commercializzazione attraverso le nuove tecnologie e Internet verso mercati nazionali e internazionali, creando anche community virtuali e collegando in tempo reale le informazioni prodotte da altri soggetti. Creare sistemi di modellazione dell'offerta, di profilazione e di fidelizzazione del turista

l) organizzare iniziative di accoglienza e/o di animazione turistica in loco;

m) organizzare educational rivolti a tour operators giornalisti o agenti italiani o stranieri;

n) iniziative promozionali da realizzare in Italia e all'estero, mediante seminari, convegni, corsi di aggiornamento, serate e incontri rivolti a operatori nel settore;

o) elaborare e organizzare manifestazioni culturali, congressuali, artistiche, sportive e di spettacolo, anche al fine di far conoscere le strutture consortili e di canalizzare l'offerta del mercato locale attraverso l'interscambio delle informazioni;

p) promuovere e realizzare progetti relativi all'ampliamento, adeguamento e realizzazione di infrastrutture turistiche principali e complementari, tesi alla valorizzazione del patrimonio locale turistico anche mediante azioni di recupero adeguamento e ristrutturazione di immobili e aree di interesse archeologico, architettonico e culturale ad elevato tasso potenziale di attrazione turistica, gestiti direttamente e/o in concorso con le amministrazioni competenti;

q) fornire servizi, strumenti, consulenza ed assistenza ai consorziati e gli enti pubblici, di carattere - ad. Es.- amministrativo, informatico, legale, assicurativo e formativo;

r) stipulare convenzioni con ditte fornitrici di beni e di servizi alle condizioni più vantaggiose, riservando un margine

di cointeressenza per la gestione;

s) favorire la formazione professionale delle imprese associate e dei loro addetti con corsi di aggiornamento in collaborazione con enti e amministrazioni pubbliche;

t) attività di merchandising

u) coordinamento e gestione di servizi di personale qualificato nel settore turistico e culturale (Es: interpreti, guide, hostess, accompagnatori, etc)

v) valorizzare realtà economico-produttive mediante interventi programmati tesi alla raccolta delle informazioni e alla conoscenza delle varie esperienze aziendali, delle loro strutture e delle loro tecniche produttive di lavoro, promuovere e commercializzare prodotti eno-gastronomici, studiare, creare e gestire gruppi di acquisto per le aziende del territorio, supportare le attività ricettive e produttive nei processi di innovazione tecnologica;

z) svolgere attività di ricerca nell'ambito turistico, di raccolta e analisi dati, di sviluppo di nuove tecnologie.

2. Per il raggiungimento degli scopi prefissati, secondo programmi di lavoro che saranno predisposti dagli organi sociali, il consorzio può richiedere ed ottenere contributi e/o agevolazioni concessi dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalla Regione e da altri Enti.

La società, non in via prevalente ed in quanto ritenuto dall'organo amministrativo strumentale per il conseguimento

dell'oggetto sociale e quindi non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ivi compreso la costruzione e la ristrutturazione di immobili finalizzati all'oggetto di cui sopra ed alla loro gestione.

La società potrà raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed emanandi, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; i finanziamenti dei soci potranno essere infruttiferi ovvero produttivi di interessi a seconda della scelta del consiglio di amministrazione

La società, per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi.

E' in ogni caso esclusa dall'attività sociale la raccolta di risparmio fra il pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle attività di intermediazione mobiliare e finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e al decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415; il tutto anche in relazione a successive modifiche dei provvedimenti di legge disciplinanti le attività di cui sopra.

Art.3

(Divieto di distribuzione degli utili)

La società non ha scopo di lucro ed è vietata la distribuzione

ai soci degli utili e degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento della società.

Art.4

(Durata della società consortile)

La durata della società consortile è fissata dal giorno della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050.

Art.5

(Conсорziati)

Possono acquisire lo stato di Consorziati imprese ed enti di ogni tipo appartenenti al settore turistico, produttivo e terziario o interessati allo sviluppo dello stesso.

Per l'ammissione di nuovi consorziati alla società consortile occorre la previa acquisizione del gradimento di tutti i consorziati fondatori. Il gradimento dovrà essere richiesto dal consiglio ed espresso per iscritto da ciascun fondatore sulla base della domanda inoltrata dal candidato consorziato.

L'ammissione di nuovi consorziati comporterà per i medesimi l'accettazione di tutte le norme contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, nell'eventuale Regolamento consortile e in tutte le deliberazioni già assunte dagli organi consortili.

Art.6

(Obblighi dei soci)

I Consorziati si obbligano:

- a collaborare al conseguimento degli scopi consortili met-

tendo a disposizione, sulla base di specifiche convenzioni, le proprie conoscenze tecniche, capacità professionali e mezzi;

- ad osservare le norme contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, nell' eventuale regolamento consortile e in tutte le deliberazioni assunte dagli organi consortili;

- a non divulgare notizie relative all'attività consortile e le conoscenze apprese in dipendenza del rapporto consortile.

Art.7

(Esclusione del socio)

L'esclusione di un Socio può essere deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo amministrativo per i seguenti motivi:

a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione;

b) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale;

c) estinzione a qualunque titolo;

d) perdita della capacità di agire per effetto di interdizione o inabilitazione;

e) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni di legge, del presente Statuto, del Regolamento, nonché delle determinazioni degli organi sociali;

f) compimento di atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e gli scopi della società.

La deliberazione di esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio dei motivi di esclusione.

La quota di partecipazione del socio escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri soci.

Il socio escluso ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione. Tuttavia tale rimborso è determinato in una somma pari al solo ammontare della quota di capitale sociale effettivamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio approvato di titolarità del socio escluso.

Qualora dai comportamenti del socio per i quali è stata deliberata l'esclusione sia derivato un danno per la società, questa può trattenere quanto dovutole dal rimborso dovuto al socio escluso, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di mancato conferimento si applica quanto disposto dall'art. 2466 del codice civile.

Art.8

(Recesso)

E' concessa al Consorziato la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto sociale rispetto alla scadenza contrattuale.

Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale al Consiglio di Amministrazione. In tal caso il recesso avrà effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso.

In difetto del rispetto del termine di cui al comma precedente il recesso avrà effetto dalla chiusura dell'esercizio succes-

sivo.

Il Consorziato che intende recedere dalla società negli altri casi previsti dal primo comma secondo periodo dell'art. 2473 del codice civile deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, contenente l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Consorziato.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Consorziati i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società e dell'esercizio di tale diritto deve esserne fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del

medesimo la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art.9

(Recesso - effetti)

I Consorziati receduti sono responsabili verso la società consortile per tutte le spese sostenute per il suo funzionamento o per le obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità consortili o per il soddisfacimento delle richieste effettuate da loro o nel loro interesse, sino alla data in cui hanno cessato di farne parte.

Al Consorziato receduto sarà rimborsata la sola quota di capitale sociale da lui versata ed esistente e l'eventuale eccedenza del contributo annuo, per la quota di sua competenza, salvo il diritto della società alla loro ritenzione fino alla concorrenza di ogni proprio credito.

Il rimborso delle somme di cui sopra avrà luogo entro i tre mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio, nel corso del quale il recesso o l'esclusione sono divenuti operativi, ovvero, nei casi previsti dal primo comma secondo periodo dell'art. 2473 del codice civile, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società. Il rimborso della partecipazione potrà attuarsi anche tramite riduzione del capitale sociale ai sensi del quarto comma dell'art. 2473 del codice civile.

Art.10

(Capitale Sociale)

Il capitale sociale è di Euro 67.000,00 (Euro sessantasettemila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art.11

(Cessione delle quote)

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso da tutti gli altri soci fondatori; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, ovvero dei diritti d'opzione connessi ad aumento del capitale sociale, deve essere comunicata agli altri soci e all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Organo Amministrativo convoca l'assemblea entro i 30 giorni successivi affinché i soci fondatori si pronuncino sul gradimento mediante decisione da adottarsi senza obbligo di motivazione. La decisione dei soci fondatori deve essere comunicata al socio trasferente e per conoscenza a tutti gli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro quindici giorni dalla data della delibera; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473

del codice civile.

Nel caso invece di gradimento affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione. Il socio proponente dovrà quindi comunicare a tutti i soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e tutte le altre condizioni del trasferimento. I soci potranno rendersi acquirenti della quota ovvero dei diritti d'opzione offerti in vendita inviando la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del socio cedente. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante accresce automaticamente e proporzionalmente quello di quei soci che, viceversa, intendano valersene. Qualora la proposta cessione sia a favore di un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà

libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente già indicato e gradito entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il gradimento di cui sopra è richiesto anche per i trasferimenti mortis causa. In questo caso, ove il gradimento non sia concesso, gli eredi e/o i legatari dovranno cedere ai soci superstiti, che le riscatteranno in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali, la partecipazione caduta in successione ad un prezzo da determinarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del presente statuto per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

Art.12

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esi-

genze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art.13

(Decisioni dei Soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la loro revoca;
- d) il gradimento e l'ammissione dei nuovi soci ai sensi degli articoli 5) e 11);
- e) l'esclusione dei soci ai sensi dell'articolo. 7);
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) compenso amministratori e sindaci.

Per le modifiche degli artt.5 e 11 occorrerà il consenso di tutti i soci fondatori.

Ai soci Azienda Trasporti Livornese Spa A.T.L., Uplink Web Agency S.r.l, Lazzi Express srl, Cooperativa autotrasporti pratese società cooperativa, Itinera progetti e ricerche società cooperativa a r.l. e Klassik Tour S.r.l, definiti soci fondatori ai fini del presente statuto, spetta ai sensi dell'art. 2468 3° comma il particolare diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione ciascuno.

Sempre a norma del medesimo articolo 2468 3° comma a ciascuno dei seguenti consorziati fondatori, di seguito elencati, sono inoltre riconosciute particolari competenze che saranno esercitate utilizzando le proprie strutture operative aziendali - e/o di società dalle stesse controllate - nonché per il tramite del membro del consiglio nominato a norma del comma precedente.

Pertanto la particolare competenza di ciascun socio fondatore formerà il contenuto della delega esclusiva spettante, sempre a norma dell'art. 2468 3° comma, al membro del consiglio dallo stesso nominato e quindi:

- Particolare competenza e contenuto della delega esclusiva spettante al consigliere nominato da A.T.L. s.p.a: mobilità e marketing sul territorio.

- Particolare competenza e contenuto della delega esclusiva spettante al consigliere nominato da UpLink Web Agency S.r.l.:

sviluppo e gestione dei portali web, attività di internet marketing per la promozione e commercializzazione on-line dei servizi confezionati dal consorzio (congiuntamente a Cap Società Cooperativa e Lazzi Express S.r.l), formazione/consulenza e fornitura tecnologie informatiche software, hardware e di telecomunicazione, cura dell'immagine e della comunicazione del consorzio, studio carta servizi, istituzione osservatorio permanente per attività di marketing territoriale

- Particolare competenza e contenuto della delega esclusiva spettante al consigliere nominato da Cooperativa Itinera: formazione professionale e fornitura personale segreteria del consorzio, fornitura guide ed accompagnatori per itinerari, hostess per eventi e iniziative, cura progetti editoriali ricerca storico culturale sul territorio. Organizzazione mostre ed iniziative culturali.

- Particolare competenza e contenuto della delega esclusiva spettante al consigliere nominato da Cap Società Cooperativa: congiuntamente al consigliere nominato da Lazzi Express S.r.l. realizzazione e commercializzazione dei pacchetti turistici e servizi turistici per individuali e gruppi sulla Toscana, attraverso tutti i canali commerciali (anche attraverso partecipazione a fiere internazionali, workshop ed altre iniziative similari) in particolare curando percorsi ed iniziative tematiche.

- Particolare competenza e contenuto della delega esclusiva

spettante al consigliere nominato da Lazzi Express S.r.l.:

congiuntamente al consigliere nominato da Cap Società Cooperativa realizzazione e commercializzazione, attraverso tutti i canali commerciali (compreso commercializzazione on line congiuntamente a CAP società cooperativa e ad UPLINK WEB Agency srl), dei pacchetti turistici e servizi turistici per individuali e gruppi sulla Toscana (anche attraverso partecipazione a fiere internazionali, workshop ed altre iniziative similari) in particolare curando percorsi ed iniziative tematiche.

Fa eccezione la realizzazione e commercializzazione dei pacchetti turistici e servizi turistici per individuali e gruppi:

a) per l'area della Provincia di Livorno il cui potere spetterà al consigliere nominato da Lazzi Express s.r.l.;

b) per la Provincia di Prato il cui potere spetterà al consigliere nominato da Cap Società Cooperativa.

Cap società cooperativa e Lazzi Express S.r.l., secondo opportunità, nell'esercizio delle particolari competenze sopra descritte potranno avvalersi della collaborazione di Klassik Tour per la commercializzazione dei pacchetti da loro realizzati per il consorzio.

Al socio fondatore Specioso consulting, pur non avendo diritto a nominare alcun consigliere, viene riconosciuta la particolare competenza in materia di consulenza turistica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle de-

cisioni di cui al presente articolo.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comu-

nicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze costitutive e deliberative previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore se nominato), non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argo-

menti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure in mancanza o assenza di questi, al consigliere più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge; il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Le assemblee, ove precisato nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblee totalitaria), possono riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza, tra la sede e ogni altro luogo debitamente indicato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle assemblee in videoconferenza o teleconferenza è necessario:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al segretario dell'assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.14

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare liberamente in assemblea. La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.15

(Validità delle assemblee - Maggioranze)

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e delibera con tanti voti favorevoli che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato dai

soci intervenuti.

L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti dell'intero capitale sociale nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile (modificazioni dell'atto costitutivo e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, fatto salvo quanto sopra previsto per la modifica degli artt. e 111 del presente statuto.

Art. 16

(Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a undici. Fermo quanto previsto all'art.13 in merito ai consiglieri nominati da soci fondatori, l'Assemblea nomina, se ritiene, gli altri amministratori, scegliendoli anche tra i non soci, ma con il gradimento di almeno il'75% dei soci fondatori.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono ineleggibili.

Gli Amministratori possono percepire eventuali compensi o rimborsi spese solo su delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società consortile esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero telefax, otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, ovvero telefax, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano altresì, sempre senza diritto di voto e se invitati dal Presidente, eventuali consulenti esterni.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante video-

conferenza o teleconferenza a condizione che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società dove gli intervenuti potranno affluire.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riunito in videoconferenza o teleconferenza è necessario:

- che sia consentito al Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.17

(Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea o in mancanza dallo stesso Consiglio o dai suoi

membri.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Art.18

(Rappresentanza della società)

Al Presidente e, agli amministratori delegati relativamente al contenuto delle deleghe, spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

Art.19

(Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi nominati e funzionanti ai sensi della legge; dovranno essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso del collegio sindacale è stabilito sulla base delle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Il collegio sindacale ha anche funzioni di controllo contabile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art.20

(Affiliati)

Clienti e fornitori potranno essere "affiliati" alla società consortile. L'affiliato non è socio ma fruisce di alcuni servizi del consorzio secondo condizioni e modalità che il consiglio di amministrazione delibererà.

Il consiglio è vincolato a convocare almeno una riunione annuale degli affiliati.

Art.21

(Direzione)

Al Direttore, qualora nominato, compete l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione della società consortile.

Art.22

(Scioglimento)

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto,

dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile(artt.2484 e ss.).

Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione al valore nominale verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghe o strumentali a quelli della società.

Art.23

(Regolamento interno)

L'Assemblea approva il Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento della società consortile.

Art.24

(Componimento delle controversie)

Per le controversie sarà competente il Tribunale di Livorno.

Art.25

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui la normativa in tema di consorzi e di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.